

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI

VIA IGNAZIO GARDELLA, 2 - 20149 MILANO

COD. FISC. : 09506510156

Iscrizione n. 1.526 Sezione Speciale I - Albo Covip

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Sommario

Sommario	2
1. Regime fiscale dei contributi	3
2. Comunicazioni dell'aderente	3
3. Regime fiscale del fondo pensione	3
4. Regime fiscale delle prestazioni	4
5. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni	6
6. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.....	6
7. TFR pregresso.....	6
8. Imposta di successione.....	7

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse.

Non si tiene conto invece del TFR destinato alla forma pensionistica complementare.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

Con la Legge di Bilancio 2017, nell'ambito degli interventi di incentivazione del c.d. "Welfare Aziendale", è stata introdotta (art. 1, comma 160, L.n. 232/2016) la facoltà per i lavoratori dipendenti di convertire, anche parzialmente, il premio di produttività in un versamento alla forma pensionistica complementare. Tale contribuzione, nel rispetto di condizioni e limiti previsti dalla legge, rimane esclusa da imposte sui redditi anche se eccedente i limiti di deducibilità di cui sopra. E' inoltre previsto, quale ulteriore misura di incentivo, che anche la parte di prestazione erogata riconducibile a tali contributi non concorra a formare la base imponibile assoggettabile ad imposizione diretta.

2. Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono versati contributi reintegratori ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi che debbano intendersi come reintegro in assenza della quale il fondo non possa considerare le somme come reintegri.

3. Regime fiscale del fondo pensione

Il fondo pensione è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'20%, applicata sul rendimento maturato sulla singola posizione in ciascun periodo di imposta e prelevata annualmente. La suddetta aliquota è tuttavia ridotta (sino potenzialmente al 12,5%) in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili a titoli di stato italiani, titoli ad essi equiparati e titoli di stato emessi da Paesi facenti parte della c.d. "White liste".

4. Regime fiscale delle prestazioni

Prestazioni pensionistiche complementari.

Per le prestazioni di capitale, con riferimento al montante accumulato dal 1° gennaio 2007, la base imponibile è determinata dal montante al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti. Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9 per cento.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita, corrisposti con le singole rate erogate, sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva secondo le norme vigenti, mentre alla parte di rendita riferita al capitale maturato verranno applicate le medesime regole delle prestazioni di capitale.

Riscatti ed anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nei seguenti casi:

- a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- b) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di riscatto e anticipazione si applica l'aliquota del 23 per cento.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

Prestazioni erogate sotto forma di rendita:

sono assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto redditi assimilati a lavoro dipendente per la quota parte della rata non riconducibile a redditi già assoggettati ad imposta o a contributi non dedotti in fase di accumulo. I rendimenti finanziari della rendita, corrisposti con le singole rate maturati in caso di erogazione, sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva secondo le norme vigenti.

Prestazioni sotto forma di capitale:

sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione ordinaria. Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR. Analogamente nell'ipotesi in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995. Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR, ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari

Anticipazioni:

sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione, sia per le prestazioni sotto forma di capitale che per le erogazioni in forma periodica, la disciplina di cui all'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.

Gli aderenti iscritti precedentemente al 29 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992 hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006. Questi possono, in alternativa, optare per l'applicazione della normativa vigente (art. 11 D.lgs 252/2005) sul montante maturato dal 01 gennaio 2007, ricordando però che, per poter usufruire della liquidazione dell'intera posizione maturata su tale montante la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del relativo importo deve essere inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

5. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto precedentemente è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (somma maturata dal 1/1/2007), per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato. Il credito d'imposta può essere utilizzato dall'aderente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto 241/1997.

Nelle ipotesi che l'aderente abbia beneficiato del credito di imposta sui contributi reintegrati, lo stesso aderente ha l'onere di conservare la documentazione attestante il riconoscimento del credito d'imposta cioè la certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute fiscali applicate (Modello CU dell'anticipazione reintegrata) oltreché copia della comunicazione presentata al fondo pensione di versamento di contributi reintegratori e relativo regime fiscale.

6. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari (fondi pensione, fondi aperti e Fip).

7. TFR pregresso

L'articolo 2, comma 515, della legge finanziaria per il 2008, mediante una modifica all'articolo 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, consistente nell'inserimento del comma 7-bis, stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

In relazione alla particolare ipotesi di trasferimento alla forma pensionistica del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, la predetta legge finanziaria ha previsto che l'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale mantenendo inalterata la correlazione fra montanti e periodo di maturazione del TFR stesso (sino al 31.12.2000, dall'01.01.2001 al 31.12.2006).

Le somme versate al fondo pensione concorreranno pertanto ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Esempio

Data di iscrizione al fondo pensione 1° gennaio 2003

TFR conferito (50% del TFR complessivo) 100.000

di cui:

- 1) TFR accumulato fino al 31 dicembre 2000: euro 60.000
- 2) TFR accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: euro 40.000

Tali importi concorreranno a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 2000 e quello maturato dopo il 2001, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo ante 2001 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchi iscritti" per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.

8. Imposta di successione

Con riferimento all'imposta di successione (ripristinata per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dall'articolo 1, commi 77, 78 e 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18/12/2007, ha chiarito che le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.